

PEC obbligatoria per gli amministratori di società dal 2025: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo adempimento

di [Giulia Rancan](#)

Pubblicato il 27 Marzo 2025

Dal 2025 gli amministratori delle società (non solo quelle di nuova costituzione!!) dovranno comunicare un indirizzo PEC personale distinto da quello della società. Un nuovo obbligo che punta a rafforzare trasparenza e tracciabilità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma che solleva anche dubbi e criticità operative. Ecco cosa c'è da sapere e quali sono i rischi per chi non adempierà all'obbligo.

Obbligo di PEC per gli amministratori: dal 2025 scatta la comunicazione al Registro



Dal 2025 entra in vigore l'obbligo per gli amministratori delle società di comunicare il proprio domicilio digitale (ovvero il proprio indirizzo PEC) al Registro delle Imprese. Tale adempimento è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860 della Legge n. 207/2024) con lo scopo di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni fra imprese e pubblica amministrazione.

Il [Ministero delle Imprese e del Made in Italy \(MIMIT\)](#) ha fornito le prime indicazioni operative relative all'obbligo di PEC per gli amministratori delle società, chiarendo l'ambito di applicazione della nuova norma, i termini temporali da rispettare e le conseguenze derivanti dall'inadempimento.

Sulla tematica legata all'obbligo di comunicazione di un domicilio di posta elettronica certificata si può ricordare l'art. 16, comma 6, del DL n. 185/2008 che afferma che:

"le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria".

Il Legislatore ha poi modificato l'art. 5, comma 1, del DL n. 179/2019 che dispone che:

"l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 [...] è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

I soggetti obbligati alla PEC

Per identificare i destinatari del nuovo obbligo, è necessario individuare le aziende che sono incluse nel campo di applicazione previsto, insieme agli amministratori per i quali occorre fornire l'indirizzo PEC.

Il MIMIT ha chiarito che la PEC dell'amministratore deve essere differente rispetto a quella della società e che tale obbligo si applica alle società di capitali e di persone, incluse le reti d'impresa dotate di soggettività giuridica e le società semplici che svolgono attività agricola. Vengono, invece, escluse da tale onere le società semplici tradizionali, le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili. Il MIMIT ha, inoltre, precisato che l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale personale non riguarda esclusivamente gli amministratori di società costituite dopo il 1.1.2025, ma anche per quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della norma.

In sintesi, l'obbligo di comunicazione della PEC personale viene richiesto ai seguenti soggetti:

- Amministratori di società di capitali;
- Amministratori di società di persone;
- Amministratori di reti d'impresa con soggettività giuridica;
- Liquidatori di società;
- In presenza di una pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi;
- Se lo stesso amministratore gestisce più società è possibile utilizzare il medesimo indirizzo PEC in ogni società oppure un indirizzo PEC specifico per ogni impresa.

Vengono, inoltre, individuati diversi slot temporali per la comunicazione dell'indirizzo PEC degli amministratori:

- Per le società di nuova costituzione la comunicazione deve avvenire contestualmente

- alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese;
- In caso di nomina di nuovi amministratori o di liquidatori con la pratica di assunzione dell'incarico si dovrà comunicare anche la PEC personale dei soggetti alla Camera di Commercio;
- Per le imprese che hanno già registrato per la società e per gli amministratori la medesima PEC sarà necessario, invece, comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata personale dell'amministratore entro il 30 giugno 2025.

Cosa accade se non si rispetta tale obbligo?

Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione prevede la sospensione dell'iter per l'iscrizione e la nomina dell'amministratore. Inoltre, il Registro delle Imprese assegnerà un termine massimo di 30 giorni per regolarizzare la posizione, scaduti i quali la domanda verrà rigettata. Sono in aggiunta previste delle sanzioni amministrative comprese fra i 103 e 1.032 euro, con la possibilità di riduzione di un terzo nel caso di comunicazione della PEC entro i 30 giorni successivi.

Quali sono le modalità di comunicazione della PEC

La comunicazione e le eventuali variazioni della PEC obbligatoria amministratori sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Nel caso di comunicazione contestuale alla registrazione di un altro atto (ad esempio la nomina o il rinnovo di un amministratore) la società dovrà versare i normali diritti di segreteria previsti per il deposito delle pratiche camerali.

Se da un lato l'obbligo di PEC personale per gli amministratori rappresenta un ulteriore aggravio burocratico e un costo a carico delle società dall'altro può comportare anche alcuni vantaggi. Fra gli elementi positivi si può segnalare:

- Maggiore sicurezza nelle comunicazioni societarie: la PEC garantisce la sicurezza del mittente e del destinatario, oltre a conferire validità legale ai messaggi inviati;
- Garanzia di rapidità ed efficienza: la PEC permette di ridurre le tempistiche e i costi delle comunicazioni tradizionali (es. della raccomandata);
- Semplificazione dell'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione: molte pratiche burocratiche oggi richiedono l'uso esclusivo di indirizzi PEC;
- Digitalizzazione: l'utilizzo della PEC per gli amministratori permette di migliorare la digitalizzazione e di semplificare i processi aziendali.

Fonte: [Ministero delle Imprese e del Made in Italy \(MIMIT\), nota n. 43836 del 13 marzo 2025.](#)

NdR: potrebbero interessarti anche...

[Nuovo obbligo di PEC per gli amministratori di società: guida rapida](#)

[PEC obbligatoria per gli amministratori di società](#)

Giulia Rancan

Giovedì 27 marzo 2025

Copyright © 2025 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l